ASL Taranto
PugliaSalute

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: **Dipartimento di Prevenzione**

OGGETTO: Istanza di congedo, ai sensi dell'art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 e ss.mm.e ii. Accoglimento istanza dipendente.

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO
che il dipendente (omissis), matricola (omissis), in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione di quest'Azienda, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha inoltrato istanza prot. n. 0156376 del 16/07/2025, volta ad ottenere il congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, per assistere il genitore convivente e disabile, dal giorno 4/08/2025 al giorno 30/09/2026;

VISTO
- l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e ss. mm. e ii., che testualmente recita:<<*Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo. >>*;
- l'art. 42, comma 5-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e ss. mm. e ii., che statuisce:
  << …omissis… *Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza…omissis…*";
- la circolare n. 13 della Presidenza del Consiglio dei ministri DFP 0054293 del 06/12/2010 ad oggetto "*Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità – banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica-legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24";*
- la circolare n.1 della Presidenza del Consiglio dei ministri DFP del 03/02/2012 ad oggetto "*Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità – decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 ("Attuazione dell'art.23 della legge 4*

novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi");

- il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri DFP 0002285 del 15/01/2013 ad oggetto: "*congedo straordinario retribuito ex art. 42, commi 5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001- computabilità dell'anzianità di servizio e della progressione economica*";

CONSTATATO

dalla documentazione e dalle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, depositate agli atti di questa Direzione in quanto contenente dati sensibili:

- che il disabile da assistere (omissis), genitore del dipendente, è stato riconosciuto "*Persona in situazione di handicap grave*", ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, senza indicazione di ulteriore revisione, con verbale definitivo di revisione dell'INPS di Taranto del 6/02/2025, depositato agli atti della struttura deputata al rilascio dell'autorizzazione e non allegato alla presente perché contenente dati sensibili;
- che il portatore di handicap (omissis) non è ricoverato a tempo pieno;
- che il portatore di handicap (omissis), convive con il dipendente, dal quale viene assistito con sistematicità ed adeguatezza;
- che il coniuge ed i genitori del disabile da assistere sono deceduti;
- che altri familiari, diversi dal richiedente, non hanno mai usufruito di periodi di congedo retribuito per lo stesso soggetto disabile in situazione di gravità;
- che il dipendente non ha usufruito, in tutta la vita lavorativa, di congedi per gravi e documentati motivi familiari (art. 4, comma 2, legge n. 53/2000);

CONSIDERATO CHE

- così come disposto dall'art. 42 comma 5-bis del D.Lgs. 151/2001 e ss. mm. e ii., il congedo fruito ai sensi del comma 5, non può superare la durata complessiva dei due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
- il dipendente non ha usufruito, in tutta la vita lavorativa, di congedi retribuiti per lo stesso genitore o per altri familiari;

PRESO ATTO

- che il dipendente già fruisce dei permessi mensili previsti dalla L.104/92 per assistere il genitore, autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 1822 del 9/09/2024, sulla base di verbale L. 104/92 del Centro Medico Legale dell'INPS di Taranto che prevedeva la revisione;
- che con nota prot. n. 0146427 del 3/07/2025 il dipendente ha trasmesso il verbale di revisione del CML dell'INPS di Taranto del 6/02/2025, con il quale è stata riconosciuta la permanenza dello stato di handicap senza indicazione di ulteriore rivedibilità;

EVIDENZIATO CHE

- ai sensi dell'art. 42, comma 5-ter del D.lgs. 151/2001: "*Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati…omissis…*;
- ai sensi dell'art. 42, comma 5-quinquies del D.Lgs. 151/2001, nel periodo di congedo accordato il dipendente (omissis) non maturerà le ferie, la tredicesima mensilità e l'indennità di fine rapporto;

RITENUTO

pertanto, di dover accogliere l'istanza del dipendente (omissis) e di concedere il congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 per assistere il genitore in condizioni di disabilità grave nel periodo decorrente dal giorno 4/08/2025 al 30/09/2026 (per complessivi 423 giorni);

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- **di ACCOGLIERE,** per il periodo decorrente dal giorno 4/08/2025 al 30/09/2026 (per complessivi 423 giorni), l'istanza del dipendente (omissis), matricola (omissis), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione di quest'Azienda, con la quale ha chiesto di assentarsi dal servizio, a titolo di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001 e ss. mm. e ii., per assistere il genitore convivente e disabile;

- **di COLLOCARE**, per l'effetto, il predetto dipendente in congedo ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 e ss. mm. e ii. nel periodo dal 4/08/2025 al 30/09/2026;

- **di PRECISARE** che nel periodo di assenza al lavoratore dovrà essere corrisposta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

- **di PRECISARE** altresì che, ai fini previdenziali, detto periodo sarà coperto da contribuzione figurativa e che il dipendente non maturerà le ferie, la tredicesima mensilità e l'indennità di fine rapporto;

- **di TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Dirigente Responsabile della Struttura di appartenenza del dipendente, all'Area Gestione del Personale – S.S.D. Trattamento Giuridico Economico Previdenziale per i consequenziali adempimenti, all'istante, con l'obbligo per lo stesso di comunicare, tempestivamente, al Dipartimento di Prevenzione ogni eventuale variazione delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento della istanza;

- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

- **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Estratto per riassunto - Attestazione di Conformità

Il sottoscritto, meglio identificato a mezzo dei dati presenti nella firma digitale, in qualità di Dirigente apicale della ASL di TARANTO, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-bis del d. lgs n.82/2005 e dell'art. 6 del DPCM 13 novembre 2014, che il presente documento è un estratto per riassunto contenente gli elementi essenziali - privi di dati personali e/o sensibili e/o giudiziari da tutelare secondo la normativa vigente in materia di privacy - del documento originale informatico identificato con il file DETERMINAZIONE IN ORIGINALE impronta di hash 7A3F3F61C4B09EB18CF8DAED560FDD485554C7C7D53AFE1EA673BDA0EC5B7D60 dal quale è stato estratto.

La data e il nominativo del sottoscrittore sono rilevabili dalla firma digitale apposta.